CAMERA DEI DEPUTATI N. 2442

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 dicembre 1951 *(Stampato n. 318)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

—

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 dicembre 1951

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È costituito il Consiglio nazionale della economia e del lavoro, previsto dall'articolo 99 della Costituzione.

ART. 2.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) cinque rappresentanti dei lavoratori dell'industria; tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei lavoratori del commercio; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti, fra cui uno in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi ed aerei; un rappresentante dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; due rappresentanti di dirigenti d'azienda;

b) due rappresentanti dei professionisti; tre rappresentanti dei coltivatori diretti (com-

partecipanti, mezzadri, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;

c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; due rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; due rappresentanti delle imprese di trasporto, fra cui uno in rappresentanza dei trasporti marittimi ed aerei; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno; un rappresentante delle imprese di assicurazione;

d) un rappresentante delle imprese municipalizzate;

e) un rappresentante dell'I. R. I.;

f) due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

g) diciannove persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, rispettivamente designate:

1°) sette, dai Consigli superiori di statistica, dell'agricoltura e dei lavori pubblici, nonché dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, dall'Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;

2°) quattro, dall'Unione accademica nazionale;

3°) otto, dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Fino all'entrata in vigore della legge per la attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, la designazione dei membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'articolo precedente è richiesta, per ciascuna delle categorie ivi indicate, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza numerica.

La designazione dei membri di cui alla lettera *e*) ed alla lettera *g*), nn. 1 e 2, dell'arti-

colo precedente è richiesta a ciascuno degli enti ivi indicati.

Per i membri di cui alla lettera *f*) dell'articolo precedente, la designazione è richiesta ai Consigli di amministrazione degli enti pubblici scelti di volta in volta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra quelli operanti nel campo della previdenza sanitaria e assicurativa.

Le richieste delle designazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono fatte a cura dei Ministri competenti.

Qualora tali designazioni non vengano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente, provvederà alla designazione d'ufficio.

Nel caso che la mancanza della designazione derivi da disaccordo fra le organizzazioni interessate sulla ripartizione dei rappresentanti, il Presidente del Consiglio dei ministri, scaduti i trenta giorni, convocherà le organizzazioni stesse per comporre il dissenso; in caso di insuccesso del tentativo, la designazione sarà effettuata dal Consiglio dei ministri a termini del comma precedente.

ART. 4.

Il Presidente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro è nominato, al di fuori dei membri indicati nel precedente articolo 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno due vicepresidenti.

Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di Presidenza.

ART. 5.

Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro debbono aver compiuto trenta anni di età ed avere il godimento dei diritti civili e politici.

La perdita del godimento dei diritti civili o politici comporta di diritto la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

La qualità di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica al Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Ai membri del Consiglio spetterà una diaria di presenza, oltre il rimborso delle spese.

ART. 6.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non possono essere vincolati da mandato imperativo.

ART. 7.

Il Presidente, i Vicepresidenti e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, salvo, per il rinnovamento dei membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 2, quanto venga diversamente disposto dalla legge per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Presidente, di un Vicepresidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'articolo 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

ART. 8.

Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

Il parere può essere chiesto da ciascuna Camera a cura del suo Presidente, anche per iniziativa delle Commissioni competenti, in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale.

A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente. I pareri espressi dal Consiglio nazionale sui disegni di legge di iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi.

Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionale e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può assumere, di sua iniziativa, l'esame di qualunque questione che rientri nella materia di sua competenza, e indirizzare su di essa al Governo e al Parlamento osservazioni, suggerimenti e proposte.

ART. 9.

I pareri chiesti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dalle Camere o dal Governo debbono essere dati entro il termine stabilito dall'organo che ha fatto la richiesta. Il Presidente del Consiglio nazionale ha facoltà di chiedere una proroga.

Il Consiglio trasmetterà, unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli.

Nella comunicazione dev'essere fatta menzione motivata anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza del Consiglio.

ART. 10.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purché ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione del Consiglio medesimo a maggioranza assoluta, e successivamente siano stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'iniziativa legislativa del Consiglio non può essere esercitata per le leggi costituzionali né per le leggi tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nei due giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

ART. 11.

L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non può essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Camera o il Governo abbiano già chiesto il parere del Consiglio stesso, oppure il Governo o qualsiasi membro delle Camere abbiano presentato al Parlamento un disegno di legge.

La sospensione del diritto d'iniziativa legislativa da parte del Consiglio, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento.

ART. 12.

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può essere affidata la redazione di progetti di regolamenti nella materia di sua competenza.

ART. 13.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su richiesta di una delle Camere o del Governo, può intraprendere indagini su problemi o situazioni obiettive nel campo dell'economia e del lavoro. A tale scopo esso potrà chiedere al Governo che siano messi a sua disposizione funzionari delle Amministrazioni statali.

Le indagini di cui al comma precedente possono essere intraprese dal Consiglio di sua iniziativa, purché siano state deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 14.

Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed affidare al medesimo la redazione di progetti di regolamenti.

ART. 15.

L'esame preliminare dei problemi da discutere in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può essere affidato ad apposite commissioni da costituirsi, di volta in volta, con provvedimento del Presidente.

ART. 16.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, o il Presidente lo ritenga opportuno, o almeno un quarto dei membri ne faccia richiesta scritta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle singole riunioni.

ART. 17.

Alle riunioni del Consiglio e delle commissioni hanno sempre facoltà di intervenire le Presidenze delle Commissioni parlamentari, o loro delegati, e i membri del Governo.

Il Consiglio può chiedere che intervengano alle riunioni, per essere sentiti, rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Coloro che intervengono alle riunioni del Consiglio ai sensi dei commi precedenti non hanno diritto di voto.

Le Amministrazioni dello Stato collegate alle attività economiche, sociali e del lavoro, degli Enti parastatali e degli Enti locali sono

tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.

ART. 18.

Le riunioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non sono pubbliche.

Il regolamento, di cui al successivo articolo 20, dovrà determinare le forme di pubblicità degli atti e delle discussioni del Consiglio.

ART. 19.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro redigerà il proprio regolamento interno, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 20.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un Segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Al Segretariato generale del Consiglio sarà addetto personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato.

ART. 21.

Sono soppressi: la Commissione centrale dell'industria, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211; la Commissione centrale per il commercio estero, istituita con regio decreto 30 maggio 1946, n. 459; il Consiglio economico nazionale (C. E. N.), istituito presso il Comitato interministeriale della ricostruzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 1947; e il Consiglio superiore del commercio interno, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948.

ART. 22.

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono a carico di apposita rubrica del bilancio del Ministero del tesoro.

Gli impegni e gli ordini di spesa, nei limiti dei fondi stanziati in detta rubrica, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio nazionale.

ART. 23.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio si provvederà, per l'esercizio finaziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.